

**REGOLAMENTO PER LA QUANTIFICAZIONE E
CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE
FUNZIONI TECNICHE IN FAVORE DEI DIPENDENTI
DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SALUTE ED IL
SOCIALE – PUGLIA. AGGIORNAMENTO AL D. LGS N.
36/2023 E ss.mm.ii.**

Approvato con DDG n. 41 del 21/02/2023, aggiornato con DCS n. 264 del 23/11/2023 e
con D.D.G. n. ~~194~~ del **12.09.2025**

Sommario

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 – COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DELLE RISORSE	3
ART. 3 – DESTINATARI E ATTIVITÀ INCENTIVABILI	5
ART. 4 – COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO ED ASSEGNAZIONE DELLE FUNZIONI	5
ART. 5 – CRITERI DI RIPARTIZIONE	8
ART. 6 – COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO	9
ART. 7 – MODALITÀ DI CORRESPENSIONE DELLE QUOTE DI INCENTIVO	9
ART. 8 - DINIEGO O RIDUZIONE DELL'INCENTIVO	10
ART. 9 - COINCIDENZA DI FUNZIONI E SOSTITUZIONI	11
ART. 10 - LIMITE INDIVIDUALE AI COMPENSI DA CORRISPONDERE.....	11
ART. 11 – INFORMAZIONE E CONFRONTO	12
ART. 12 – DISPOSIZIONI FINALI	12

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento ha per oggetto l'utilizzo delle risorse previste dall'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii., di seguito "Codice", nonché i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione dei correlati incentivi per le funzioni tecniche svolte dal personale dipendente dell'Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale - Puglia (di seguito anche A.Re.S.S. Puglia, Agenzia o Amministrazione), per le attività indicate nell'Allegato I.10 al Codice.
2. Il Regolamento è finalizzato alla valorizzazione delle professionalità interne per l'attività connessa all'acquisizione di forniture e servizi.
3. Ai fini dell'applicazione degli incentivi per appalti di servizi e forniture è necessario che sia stato nominato il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), inteso quale soggetto autonomo e diverso dal Responsabile Unico di Progetto (RUP).
4. Sono fatte salve le competenze dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza nazionali e regionali come definite dalla normativa vigente e il necessario raccordo con l'attività delle medesime in sede di programmazione e gestione degli approvvigionamenti.

ART. 2 – COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DELLE RISORSE

1. L'A.Re.S.S Puglia destina risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti, specificate nell'Allegato I.10 al Codice per le finalità indicate all'art. 45 c. 5 del Codice, a valere sugli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nel proprio bilancio, in misura non superiore al 2 % (due per cento) dell'importo dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento, comprensivo degli eventuali oneri della sicurezza ed al netto dell'IVA, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione.
2. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.
3. L'80 % (ottanta per cento) delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche è ripartito per ciascun servizio e/o fornitura esclusivamente tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate nell'Allegato I.10 al Codice, nonché tra i loro collaboratori, secondo le modalità e i criteri recepiti dal

presente Regolamento e contrattati a livello decentrato. Gli incentivi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali, assistenziali ed IRAP, come per legge, a carico dell'Amministrazione.

4. Il restante 20% (venti per cento) delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto, da parte dell'Amministrazione, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per incentivare la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa, l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
5. Una parte delle risorse è in ogni caso utilizzata per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi, per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche e per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
6. La suddetta quota del 20% (venti per cento) è incrementata delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui all'art. 45 c. 4 del Codice.
7. Nel caso di modifica dei contratti in aumento in corso di esecuzione, ricadenti nelle fattispecie di cui all'art. 120 del Codice, l'incentivo viene ricalcolato sulla base del nuovo importo a base dell'affidamento. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziare rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120 c. 13 del Codice.
8. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.
9. Con riferimento alle forme di partenariato previste dalla vigente disciplina in materia di contratti pubblici, i relativi incentivi, previamente determinati, sono indicati nella documentazione della procedura di affidamento e posti a carico del soggetto aggiudicatario.
10. In caso di appalti divisi per lotti la disciplina del presente Regolamento si applica in relazione a ciascuno di essi.

ART. 3 – DESTINATARI E ATTIVITÀ INCENTIVABILI

1. Il presente Regolamento si applica ai dipendenti dell'A.Re.S.S. Puglia, sia di qualifica dirigenziale che di comparto anche titolare di Incarico di funzione professionale e organizzativo, compresi quelli a tempo determinato, nonché ai loro collaboratori, anch'essi dipendenti, effettivamente impegnati nelle funzioni tecniche, connesse alla acquisizione di servizi o forniture nel caso in cui è nominato il Direttore dell'Esecuzione, elencate nell'Allegato I.10 "Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure", al quale fa rinvio l'art. 45 c. 2 del Codice.
2. In particolare sono soggetti interessati all'applicazione della presente disciplina:
 - il Responsabile Unico del Progetto;
 - il Direttore dell'Esecuzione;
 - i collaboratori dei soggetti di cui al precedente punto, di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie

Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

Ai sensi dell'art. 45 c. 4 del Codice, tutto il personale in servizio presso l'Agenzia concorre alla ripartizione della quota incentivi.

3. Per lo svolgimento delle funzioni tecniche previste dal presente Regolamento non sono dovute spese di trasferta o missione, né viene corrisposto trattamento per lavoro straordinario.

ART. 4 – COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO ED ASSEGNAZIONE DELLE FUNZIONI

1. Con apposito provvedimento di conferimento il Direttore Generale, su proposta del Direttore dell'Area competente, nomina il RUP e costituisce il Gruppo di Lavoro (GdL), individua i servizi o forniture cui si fa riferimento, l'importo a base dell'affidamento, il cronoprogramma delle attività relative alla funzione tecnica attribuita, la determinazione delle percentuali di incentivo spettanti, nonché i tempi entro i quali devono essere eseguite le attività, anche tenendo conto delle tempistiche previste dal Codice.



2. Il Responsabile di Procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione, il Responsabile di Procedimento per la fase di affidamento ed il Direttore Esecuzione del Contratto, per servizi o forniture sono nominati, su proposta del RUP, condivisa con il Direttore dell'Area competente, con provvedimento del Direttore Generale.
3. Le funzioni tecniche sono assegnate dal Direttore dell'Area competente, sulla base dei principi e disposizioni di cui ai successivi commi, su proposta del RUP, tenuto conto dell'esperienza e della professionalità del dipendente designato, al fine di assicurare il migliore e puntuale svolgimento delle attività demandate.
4. Con provvedimento motivato, il Direttore può modificare o revocare in ogni momento la funzione tecnica assegnata, sentito il RUP. Con il medesimo provvedimento, viene accertata l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e determinata la quota di incentivo spettante, in relazione alle prestazioni espletate e alla ragione che ha determinato il provvedimento di modifica o di revoca della funzione.
5. In tutti i casi di sostituzione del RUP e degli altri dipendenti svolgenti le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del Codice, e relativi collaboratori, ai soggetti sostituiti spetta l'incentivo per le sole attività effettivamente svolte, e certificate dal responsabile unico subentrante, nel caso di sostituzione, o dal responsabile unico del progetto negli altri casi.
6. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene o servizio sono proposti dal responsabile unico del progetto ai fini della successiva individuazione da parte del Direttore dell'Area competente. In tale scelta il Direttore deve comunque tenere conto:
 - a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
 - c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
 - d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
7. Al fine di valorizzare la professionalità dei lavoratori, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività

incentivabili si uniformenta, laddove possibile, ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto del principio prioritario dell'individuazione di competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

8. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal Direttore d'Area competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
9. I soggetti individuati per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più procedure di affidamento. Tra i collaboratori saranno inclusi anche quei dipendenti dell'ente che non svolgono un ruolo prettamente tecnico, ma attività amministrative e contabili, purché strettamente collegate alle funzioni tecniche, a condizione che siano dotati della necessaria competenza professionale.
10. I soggetti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
11. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001. Il Direttore dell'Area competente accerta la non ricorrenza di tale fattispecie, anche mediante acquisizione di relativa dichiarazione rilasciata dall'interessato.
12. La suddivisione dell'incentivo all'interno del GdL deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato.
13. Nel caso in cui non si proceda alla costituzione del GdL di cui al presente articolo, il RUP ed il DEC, formalmente individuati, assommano le rispettive funzioni del gruppo e svolgono le relative attività.
14. Il mancato avvio dei servizi, o la mancata acquisizione delle forniture non preclude l'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle attività eseguite, a condizione che si sia pervenuti all'approvazione del bando ed all'espletamento della procedura di affidamento; in questo caso le funzioni del RUP e dei suoi collaboratori saranno compensate nella misura del 50% dell'aliquota spettante, sempreché ci sia effettiva disponibilità nel quadro economico e nel bilancio di previsione.

ART. 5 – CRITERI DI RIPARTIZIONE

1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 45 del Codice per affidamenti di "Servizi e Forniture" sono determinate applicando le seguenti aliquote per scaglioni di importo:

IMPORTI DELL'AFFIDAMENTO	ALIQUOTE
Fino a € 499.999,00	2,00%
Da € 500.000 a € 1.000.000	1,80%
Da € 1.000.001 ad € 2.000.000	1,50%
Da € 2.000.001 a € 5.000.000	1,00%
Superiore a € 5.000.000	0,7%

8

2. L'80% (ottanta per cento) delle risorse finanziarie di cui all'art. 2 del presente Regolamento è ripartito, per attività e funzioni, secondo le percentuali indicate nella seguente tabella:

Funzione/Attività	Percentuale
Responsabile Unico di Progetto (RUP)	15%
Responsabile di Fase per Programmazione, Progettazione ed Esecuzione	15%
Responsabile di fase per Affidamento	15%
Programmazione della spesa per investimenti	2%
Collaborazione dei responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento all'attività del responsabile unico del progetto ovvero del Responsabile del Procedimento per Programmazione, Progettazione ed esecuzione e del Responsabile del Procedimento di affidamento	12%
Predisposizione dei documenti di gara	8%
Direttore Esecuzione Contratto (DEC)	15%
Collaboratori del Direttore dell'Esecuzione	12%
Regolare esecuzione/Verifica conformità	6%

3. L'attività di verifica della regolare esecuzione e/o conformità dell'esecuzione dei contratti pubblici di forniture e servizi può essere affidata ad una Commissione composta da non più di tre componenti, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, individuati tra il personale in servizio, anche non di ruolo, indicato al precedente art. 3. Nel caso di servizi o forniture di particolare complessità,

fermo restando il limite di spesa sopra indicato, la Commissione di collaudo può essere composta da cinque componenti. Nel caso di collaudo tecnico amministrativo affidato ad una Commissione, l'incentivo previsto viene ripartito in parti uguali tra tutti i componenti.

ART. 6 – COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere, sono destinati ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del GdL, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere
2. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali non assegnate incrementano la quota accantonata del 20% (venti per cento), così come stabilito dall'art. 2 c. 6 del presente Regolamento.

ART. 7 – MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELLE QUOTE DI INCENTIVO

1. L'incentivo di cui al presente Regolamento è corrisposto dal Direttore d'Area competente, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente, anche in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi.
2. L'attribuzione degli incentivi è, comunque, disposta con riferimento al principio di competenza, quindi in relazione alle annualità di esecuzione dell'incarico. A tal fine, la liquidazione dell'incentivo, previo accertamento delle attività svolte, è effettuata in base alle percentuali e scadenze di seguito riportate:
 - a) le quote relative alle fasi di programmazione, progettazione ed affidamento sono liquidate all'adozione del provvedimento con cui viene concluso il relativo procedimento (ad es.: provvedimento di aggiudicazione per la fase di affidamento);

- b) le quote relative al RUP e al Responsabile di fase di programmazione, progettazione ed esecuzione – se nominato, la quota da liquidare è stabilita nella misura del 40% dell'incentivo spettante; per le restanti attività (60%) la liquidazione avviene con l'adozione del Certificato di regolare esecuzione/Certificato di verifica di conformità. Per il Responsabile della fase di affidamento – se nominato -, la quota da liquidare al termine della fase di competenza è stabilita nella misura del 100%;
 - c) le quote restanti relative alla fase di esecuzione le relative attività sono liquidate all'adozione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di verifica di conformità.
3. Ai fini della liquidazione il soggetto responsabile predispone una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:
- a) il tipo di attività assegnata;
 - b) la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
 - c) i tempi previsti e i tempi effettivi;
 - d) l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.
4. La scheda di cui al comma precedente è controfirmata dal dipendente interessato.
5. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del soggetto responsabile è supportata da idonei elementi valutativi.
6. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza sono esclusi dall'incentivazione.
7. Ogni provvedimento di liquidazione è trasmesso da ciascun soggetto responsabile del GdL al Responsabile del Servizio Risorse Umane, oltre che al Responsabile del Servizio Finanze e Controllo per quanto di rispettiva competenza.

ART. 8 - DINIEGO O RIDUZIONE DELL'INCENTIVO

1. Nell'ipotesi di ingiustificato ritardo nell'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento, imputabile al personale incaricato, l'importo da corrispondere quale incentivo può essere ridotto con provvedimento motivato del Direttore che ha assegnato la

funzione tecnica. In tal caso ai singoli soggetti incaricati ed ai collaboratori dei medesimi sarà applicata una penale settimanale dell'1% sull'importo complessivo spettante quale incentivo, fino alla concorrenza massima del 30% dell'incentivo previsto. Nel caso in cui l'ingiustificato ritardo imputabile al dipendente determini una riduzione dell'incentivo superiore al 30%, il Direttore dispone con provvedimento motivato la revoca dell'incarico, con conseguente perdita del diritto all'incentivo.

2. Qualora la procedura di affidamento di servizi e/o forniture, successivamente alla fase di scelta del contraente, si arresti per cause conseguenti a sospensioni o ritardi per cause di forza maggiore, avverse condizioni climatiche, le cause di cui all'art. 120 del Codice, motivate esigenze di servizio ed altre circostanze speciali, non imputabili dal personale incaricato, il compenso incentivante verrà corrisposto proporzionalmente alle attività effettivamente espletate ed attestate dal responsabile del procedimento.
3. Nella determinazione della quota di decurtazione, si terrà conto della complessità dell'attività da svolgere, dei carichi di lavoro dei dipendenti interessati, dei fattori esterni che possono aver condizionato il regolare andamento delle attività e di qualsiasi altra circostanza che abbia comportato il mancato rispetto dei tempi e dei costi programmati per cause non imputabili ai soggetti incaricati.

ART. 9 - COINCIDENZA DI FUNZIONI E SOSTITUZIONI

1. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
2. Nella circostanza motivata di sostituzione di un soggetto, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dal Direttore d'Area competente.

ART. 10 - LIMITE INDIVIDUALE AI COMPENSI DA CORRISPONDERE

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso

dipendente. Nel caso in cui l'Amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15% (quindici per cento).

2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui all'art. 2 c. 6 del presente Regolamento.

12

ART. 11 – INFORMAZIONE E CONFRONTO

Il Servizio Risorse Umane fornisce, con cadenza annuale, informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente Regolamento, in forma aggregata o anonima, nel rispetto di quanto disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679.

ART. 12 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento sostituisce il precedente, approvato con DDG n. 41 del 21/2/2023, aggiornato con DCS n. 264 del 23/11/2023 e disciplina la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche svolte a seguito di procedure avviate dopo l'efficacia del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., purché nel quadro economico dell'intervento approvato, in sede di indizione, sia stata accantonata una quota non superiore al 2% (due per cento) destinata agli incentivi per le funzioni tecniche.
2. Le disposizioni del previgente Regolamento continuano ad applicarsi esclusivamente ai contratti in corso per i quali è stata prevista l'incentivazione delle funzioni tecniche ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016.
3. È potestà dell'Amministrazione, nell'ipotesi di non applicabilità del presente Regolamento e con riferimento ad affidamenti di particolare complessità giuridica, tecnica o contabile, procedere al riconoscimento di premialità in favore dei dipendenti che, in possesso di specifiche competenze ed espressamente designati, siano stati di supporto al RUP e al DEC, consentendo all'Agenzia un'azione contrattuale efficace ed efficiente. In tal caso, nell'ambito di appositi progetti si applicheranno le medesime aliquote, percentuali e modalità di costituzione del GdL e

liquidazione incentivi previste dal presente Regolamento ed oggetto di confronto anche con le OO.SS. e R.S.U.

4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla disciplina applicabile in materia.
5. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti; in tali casi, pur in assenza di revisione del Regolamento, è applicata la normativa sopravvenuta.